



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2019.

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di dicembre alle ore 18,30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge e Statuto, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. I Consiglieri risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

Cognome e Nome	Presente
ALLISIARDI LIVIO	SI
RINAUDO DOTT.SSA MILVA	NO
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO	SI
NASI FABRIZIO GIACOMO GIOVANNI	SI
BERTOLOTTI ANTONINO MARCO	SI
PETTINA' LUCIA	NO
RINAUDO MARIO GIUSEPPE	SI
ESTIENNE LAURA	SI
SOLA IVO GIUSEPPE	SI
BROCCHIERO SERGIO GIUSEPPE	SI
ROVERA STEFANO	SI
INAUDI ALVARO TERESIO PAOLO	SI
PIETRANGELO RAFFAELE PINO	SI
	Totale presenti : 11
	Totale assenti : 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Dott. Paolo Flesia Caporgno, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ALLISIARDI LIVIO nella sua qualità di Sindaco ed a seduta aperta, dispone la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Roggero, illustra l'argomento, evidenziando che come già anticipato dall'Assessore Carrino, dalle aliquote per scaglioni si passa ora a una soglia di esenzione per i redditi inferiori a 8000 euro.

L'Assessore Carrino evidenzia che l'intenzione era quella di contenere al massimo gli incrementi, che il Comune si è trascinato in questi anni in cui vi era il blocco delle aliquote con sempre le medesime entrate, ma con spese crescenti: cita ad esempio la quota per il Consorzio Monviso solidale, che nel tempo ha subito incrementi; nel 2017 la previsione di aumento era di 2 euro, poi ripartita in 1 euro nel 2017 e in 1 euro nel 2019; incremento legato anche ai tagli che il Consorzio ha avuto dalla Regione.

Questo intervento sull'addizionale Irpef è strettamente necessario per chiudere il bilancio.

Il Consigliere Inaudi chiede delucidazioni sulla natura dell'esenzione, riscontra l'Assessore Carrino (esenzione solo per chi ha redditi inferiori a tale soglia); il Consigliere evidenzia che allora significa incrementare le tasse e che sembra un po' assurdo.

Segue ulteriore dibattito, con il Consigliere Pietrangelo che fa riferimento alle persone che sono in cassa integrazione, ai minori servizi di igiene urbana con il nuovo appalto, al fatto che il Comune abbia troppi debiti; con il Consigliere Inaudi che osserva che sono state incrementate le spese per i diritti cimiteriali, e che la gente vede come l'occupazione nel paese si riduca (cita alcune aziende locali in crisi o che hanno chiuso). Riscontra il sig. Sindaco evidenziando che altri paesi vicini avevano aliquota addizionale Irpef più alta da decenni, mentre Costigliole era rimasta bloccata negli incrementi non avendolo fatto in precedenza; osserva, rispetto al rilievo sui mutui, che Costigliole Saluzzo in questi ultimi anni ha estinto mutui per un valore notevole; evidenzia come il Comune deve fornire servizi indispensabili, come l'assistenza fisica, e che sui diritti cimiteriali è giusto che trattandosi di servizi a richiesta, essi vengano fatti pagare in relazione ai costi; in merito all'appalto rifiuti, evidenzia che se non venivano contenuti i servizi, l'incremento sarebbe stato del 7/8 per cento. L'Assessore Carrino rileva che l'incremento proposto mediamente ammonta a 25 euro all'anno, cioè circa 2 euro al mese.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16,

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 14 in data 14/06/2018, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 2013, è stato previsto:

aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF^[1]
Fino a € 15.000	0,40
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,45
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,50
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,55
Oltre € 75.000	0,60

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1 comma 37 lettera a) il quale ha sospeso, per il 2016, il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Considerato che a partire dall'anno 2019 il legislatore alla data odierna non ha previsto ulteriori sospensioni relative all'efficacia delle delibere di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali,

Ritenuto opportuno, al fine di disporre delle risorse finanziarie necessarie a far fronte ai programmi di spesa previsti, variare l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef dal 2019

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2019/2021;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2019/2021, modificare in aumento l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,65%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 8.000,00 euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con votazione resa in forma palese e con il seguente risultato: astenuti n. 4 Consiglieri (Brocciero, Pietrangelo, Rovera e Inaudi) , voti contrari n. zero, voti favorevoli n. 7 , su n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo

15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF come da allegato A che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.

4. di dichiarare, con votazione resa in forma palese e con il seguente risultato: astenuti n. 4 Consiglieri (Brocchiero, Pietrangelo, Rovera e Inaudi) , voti contrari n. zero, voti favorevoli n. 7 , su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000,

Il Presidente
ALLISIARDI LIVIO *

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Flesia Caporgno *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

- Provincia di Cuneo -

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE

DELL'ADDIZIONALE COMUNALE

ALL'IRPEF

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata nella misura dello 0,65%.

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 8.000,00.

2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 4 – Efficacia

1. Il presente regolamento mantiene la sua validità ed efficacia nei confronti di tutti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, con adeguamento automatico a nuove norme legislative che dovessero essere nel prosieguo emanate.

Art. 5 – Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 6 – Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni adottate in materia dal Comune che dovessero risultare in contrasto con il presente Regolamento.